



SENT. n. 39/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 21384 del registro di Segreteria, proposto da OMIS-SIS, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frau;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("Inps"), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'17 maggio 2024, l'avv. Laura Bonati, in sostituzione dell'avv. Frau, per il ricorrente, e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente è in pensione anticipata dal 1° settembre 2020, con sistema misto; il modello 5007 inizialmente riportava un'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 pari a 17 e 8 mesi al 31 dicembre 1995.

Rilevando la mancata valorizzazione di alcuni periodi di lavoro alle dipendenze del Comune di Sarzana per complessivi 4 mesi anteriormente al 31 di-

	cembre 1995, ha riferito di aver chiesto la rettifica della propria posizione.	
	Con provvedimento n. OMISSIS, l’Inps, pur riconoscendo alla ricorrente ul-	
	teriori 4 mesi di servizio, ha, nondimeno, mantenuto il sistema misto, in	
	quanto la ricorrente avrebbe comunque avuto un’anzianità al 31 dicembre	
	1995 pari a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, inferiore ai 18 anni richiesti per	
	l’applicazione del sistema retributivo puro. La ricorrente, infatti, sarebbe stata	
	assunta dalla Provincia della Spezia in data OMISSIS; pertanto, tale mensilità	
	non sarebbe stata computata per intero e le mancherebbe un giorno per acce-	
	dere al sistema retributivo.	
	In data 24 gennaio 2023, la ricorrente ha presentato senza successo ricorso al	
	Comitato Provinciale dell’Inps.	
	Con ricorso giurisdizionale depositato in data 5 giugno 2023, la ricorrente ha	
	adito questa Corte, rilevando che la data di decorrenza giuridica	
	dell’assunzione presso la Provincia della Spezia sarebbe in realtà il 1° mag-	
	gio 1978, come da Delibera della Giunta n. OMISSIS del OMISSIS – prot.	
	gen. n. OMISSIS. Sussisterebbe, quindi, un errore di trascrizione dei dati	
	contributivi nell’estratto conto previdenziale dell’Inps.	
	Secondo la parte attrice, in ogni caso, l’Istituto avrebbe dovuto effettuare	
	l’arrotondamento all’intera annualità. La ricorrente avrebbe, dunque, superato	
	la soglia di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, con conseguente diritto	
	all’applicazione del sistema retributivo puro ai sensi dell’art.1, comma 13,	
	della l. n. 335/1995, in luogo di quello misto.	
	Parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare il suo diritto alla ri-	
	liquidazione della pensione in base al sistema retributivo per tutto il periodo	
	di attività lavorativa, con condanna dell’Inps alla riliquidazione, con decor-	
		2

	renza dal 1° settembre 2020, e al pagamento delle differenze arretrate matura-	
	te tra quanto percepito e quanto dovuto, oltre a interessi, rivalutazione mone-	
	taria e spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.	
	Con memoria depositata il 5 dicembre 2023, si è costituito in giudizio l’Inps,	
	ribadendo che la pensione della ricorrente sarebbe stata liquidata corretta-	
	mente con il sistema misto, a motivo di un’anzianità, alla data del 31 dicem-	
	bre 1995, inferiore a 18 anni. L’art. 3, comma 11, della l. n. 335/1995, in	
	quanto speciale rispetto al metodo generale di calcolo delle pensioni, sarebbe	
	di stretta interpretazione. Inoltre, anche le modalità di arrotondamento al me-	
	se, pur presenti nel sistema previdenziale, riguarderebbero fattispecie partico-	
	lari, non estensibili in via generale. L’Inps ha, quindi, concluso chiedendo il	
	rigetto del ricorso, con vittoria di spese.	
	A esito dell’udienza del 15 dicembre 2023, al fine di acquisire ulteriori ele-	
	menti sulla decorrenza economica del rapporto di lavoro della ricorrente, è	
	stata disposta l’acquisizione di alcune buste paga.	
	In data 24 gennaio 2024, l’avv. Frau ha depositato la nota con cui la Provin-	
	cia di La Spezia, nel comunicare l’impossibilità di produrre le buste paga ri-	
	chieste e nel trasmettere la deliberazione della Giunta Provinciale n. OMIS-	
	SIS del OMISSIS, ha confermato espressamente che “la decorrenza giuridi-	
	co/economica della assunzione della sig.ra OMISSIS è il 1° maggio 1978”.	
	All’udienza dell’8 marzo 2024, al fine di verificare l’anzianità effettiva della	
	ricorrente rispetto a quanto indicato nel modello 5007, su concorde richiesta	
	delle parti, la trattazione è stata rinviata al 17 maggio 2024.	
	All’udienza del 17 maggio 2024, l’avv. Bonati ha ribadito che l’anzianità del-	
	la ricorrente al 31 dicembre 1995 sarebbe pari ad anni 18 e che non constano	
		3

	ulteriori periodi di servizio a tale data. Le parti hanno concluso come in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La l. n. 335/1995 ha disciplinato la transizione dal sistema di calcolo pensionistico retributivo a quello contributivo. L’art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995 prevede che la pensione sia determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo” (c.d. sistema misto). Il successivo comma 13 ha disposto che, “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.	
	Per avere titolo al trattamento retributivo, dunque, occorre un’anzianità pari ad anni 18 alla data del 31 dicembre 1995. In mancanza, trova applicazione il sistema misto.	
	2. Alla ricorrente non è stata riconosciuta l’anzianità di 18 anni richiesta dalla norma, per mancanza di un unico giorno.	
	2.1. In argomento, si ricorda, in via preliminare, che, come affermato anche dalla giurisprudenza d’appello di questa Corte, con riguardo al superamento della soglia di cui all’art. 1, comma 13, della l. n. 335/1995, non è prevista alcuna approssimazione per eccesso, considerando anche che la norma pre-	
		4

	vede, ai fini dell'applicazione del sistema retributivo, un'anzianità pari ad	
	“almeno 18 anni” e la dicitura “almeno” rafforza il tenore tassativo della so-	
	glia (in tal senso, <i>ex plurimis</i> , Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d'ap., n.	
	354/2020 e Sez. III giur. centr. d'ap., n. 240/2019).	
	2.2. Tuttavia, alla luce degli atti di causa, il calcolo dell'anzianità della ricor-	
	rente risulta viziato, nella misura in cui l'anzianità dovrebbe essere calcolata	
	dal 1° maggio 1978, non dal 2 maggio 1978.	
	La delibera della Giunta di La Spezia n. OMISSIS del OMISSIS – prot. gen.	
	n. OMISSIS, infatti, ha disposto l'assunzione della ricorrente con decorrenza	
	economica e giuridica dal 1° giorno del mese successivo a quello di eseguti-	
	vità della delibera. Visto che quest'ultima risulta essere esecutiva dal 15 aprì-	
	le 1978, la decorrenza risale, <i>prima facie</i> , al 1° maggio 1978.	
	Tale decorrenza è stata, poi, espressamente confermata dalla Provincia della	
	Spezia e corrisponde alla decorrenza contributiva risultante dall'Elenco gene-	
	rale dei contributi della Provincia della Spezia.	
	Da questo punto di vista, la presente fattispecie differisce da altri casi portati	
	all'attenzione di questa Corte, in cui non era risultata dimostrata la decorren-	
	za da un giorno festivo (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 121/2021, con-	
	fermata in appello con sentenza della Corte dei conti, Sez. II giur. centr.	
	d'ap., n. 40/2024).	
	È, invero, inusuale – e forse involontario – il fatto che l'assunzione sia avve-	
	nuta con decorrenza da un giorno festivo. Già all'epoca dei fatti, infatti, sa-	
	rebbe stato maggiormente aderente alle buone pratiche e alla normativa in	
	materia di pubblico impiego – segnatamente, art. 9 del d.P.R. n. 3/1957 – far	
	decorrere quantomeno gli effetti economici dell'assunzione dal primo giorno	
		5

	feriale successivo. Tuttavia, gli atti sono chiari nel rivelare, quale decorrenza	
	sia giuridica, sia economica, proprio il giorno della Festa dei Lavoratori.	
	La ricorrente ha, d'altra parte, anche maturato un legittimo affidamento in re-	
	lazione alla data di decorrenza dell'assunzione, comunque meritevole di tute-	
	la sulla base dei principi dell'ordinamento (in materia di tutela	
	dell'affidamento del privato, fra le tante, Corte cost., 20 marzo 2019, n. 54,	
	ha richiamato l'art. 3 Cost., mentre Cass., SS.UU., 15 gennaio 2021, n. 615,	
	ha fatto riferimento ai principi insiti negli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c.).	
	Pertanto, deve essere dichiarata la decorrenza dell'anzianità della ricorrente	
	ai fini pensionistici a far data dal 1° maggio 1978.	
	In conseguenza dell'ulteriore giorno di anzianità, parte attrice risulta aver	
	maturato, alla data del 31 dicembre 1995, l'anzianità di anni 18, con diritto	
	all'applicazione del sistema retributivo puro in luogo di quello misto.	
	3. Nondimeno, questo giudicante ricorda come, dal 1° gennaio 2012, l'art.	
	24, comma 2, del d.l. n. 201/2011 abbia disposto che “con riferimento alle	
	anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione	
	corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.	
	Pertanto, la domanda di parte attrice, volta al riconoscimento del ricalcolo	
	della pensione secondo il sistema retributivo per l'intero periodo lavorativo,	
	può ricevere accoglimento soltanto limitatamente alle anzianità fino al 31 di-	
	cembre 2011, dovendo comunque l'anzianità successiva essere computata se-	
	condo il sistema contributivo.	
	4. L'Inps è, pertanto, tenuto a riliquidare la pensione della ricorrente, fermi	
	restando i limiti previsti dall'ordinamento, inclusi quelli di cui all'art. 24 del	
	d.l. n. 201/2011.	
		6

	Sono, per l'effetto, dovuti anche gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i	
	ratei pensionistici spettanti in base alla riliquidazione e quelli percepiti, oltre	
	alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidar-	
	si secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte	
	n. 10/2002/QM.	
	5. Con riferimento alle spese, non vi è luogo a provvedere su quelle di giusti-	
	zia, per via del principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art.	
	10 della l. n. 533/1973, a cui la giurisprudenza attribuisce carattere di genera-	
	lità (<i>ex multis</i> , Sez. I giur. centr. d'ap., n. 76/2016).	
	Alla luce della persistente novità della questione della decorrenza giuridica	
	del rapporto di lavoro a fini pensionistici, nonché dell'esistenza di una giuri-	
	sprudenza non pienamente consolidata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	le spese di lite vengono compensate.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitiva-	
	mente pronunciando:	
	- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al-	
	la riliquidazione della pensione anticipata, con applicazione del sistema	
	retributivo per tutto il periodo di attività lavorativa fino al 31 dicembre	
	2011, fermi restando i limiti previsti dal d.l. n. 201/2011;	
	- Condanna l'Inps a ricalcolare la pensione della ricorrente con decorrenza	
	dal 1° settembre 2020, nonché al pagamento delle differenze rispetto ai	
	precedenti ratei non adeguati e a corrispondere alla ricorrente, sui mag-	
	giori ratei di pensione conseguentemente dovuti, il maggiore importo fra	
	interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di	
	7	

scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento;

- Rigtetta il ricorso limitatamente alla richiesta di applicazione del sistema retributivo per le anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- Compensa le spese;
- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 maggio 2024.

Il Giudice

Benedetto Brancoli Busdraghi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20 maggio 2024